Repertorio n.1405Raccolta n. 94	
Comune di Limana (Provincia di Belluno)	
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	
DEL Comune di Limana	
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese	
di Novembre, nella residenza comunale, i signori:	
-da una parte: Venzo Tiziana, nato a Glarus (CH) il	
03/07/1959, che dichiara di intervenire in questo	
atto esclusivamente in nome, per conto e	
nell'interesse del Comune di Limana (c.f. e p.i.	
00086680253), che rappresenta nella sua qualità di	
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in	
forza di decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020, di	
seguito nel presente atto denominata semplicemente	
"Comune";	
dall'altra parte: Piccin Claudio, nato a Belluno il	
11/01/2021, codice fiscale PCCCLD77A11A757G che	
dichiara di intervenire in questo atto	
esclusivamente in nome e per conto della Società	
LIMANA SERVIZI S.r.l. società unipersonale, partita	
IVA 01179110257, iscritta al Registro delle Imprese	
di Belluno con il numero REA 100813 data di	
iscrizione 26/10/2015, che rappresenta nella sua	
qualità di Amministratore Unico in forza dell'art.10	
dello Statuto societario, di seguito nel presente	

atto denominato semplicemente affidatario o	
dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:	
PREMETTONO CHE	
in data 29/11/2021, in esecuzione della	
deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del	
24/11/2021 fra il Comune di Limana e la Società	
Comunale Limana Servizi S.r.l., è stato stipulato un	
contratto di servizio e di concessione	
amministrativa N. 3/2021 Registro Scritture Private	
per la gestione dei servizi del Centro Servizi	
all'anziano Testolini avente durata dal 01/12/2021	
fino al 30/11/2030; secondo quanto dispone l'art.11	
del predetto contratto di servizio "Il Gestore si	
impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, con le	
modalità ed alle condizioni che verranno concordate,	
ulteriori attività che dovessero risultare	
accessorie o complementari o comunque connesse o	
sinergiche all'oggetto del contratto (come ad	
esempio il Servizio di assistenza domiciliare),	
anche se temporanee. Tali nuove attività saranno	
retribuite sulla base dei corrispettivi stabiliti	
d'intesa con il Comune, tenuto conto della copertura	
dei costi complessivi di gestione."; che con	
deliberazione del Consiglio Comunale 24/11/2021,	

n.54, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato	
disposto di affidare per il periodo dal 1 dicembre	
2021 - 30 novembre 2030 alla Società Comunale Limana	
Servizi S.r.l. l'espletamento del servizio di	
assistenza domiciliare, approvando lo schema del	
presente contratto, e ciò al fine di una migliore	
organizzazione e gestione del servizio medesimo;	
Vista la disponibilità della società Limana Servizi	
S.r.L. all'espletamento del servizio di cui	
trattasi, con determinazione del Responsabile del	
Servizio Amministrativo n. 678 del 29/11/2021 è	
stato disposto l'affidamento diretto di tale	
servizio in appalto alla Società assumendo il	
relativo impegno di spesa	
Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte	
integrante del presente atto, i predetti comparenti,	
nelle loro rispettive qualità, convengono quanto	
appresso:	
Art.1 Premesse	
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del	
presente Atto	
Art.2 - Oggetto dell'appalto	
Il "Comune di "Limana", come sopra rappresentato,	
conferisce alla Società che, come sopra	
rappresentata, accetta, l'appalto del servizio di	

	assistenza domiciliare del Comune di Limana. Il	
	presente accordo ha come fine il raggiungimento	
	degli scopi istituzionali nei servizi sociali sia	
	del Comune che della Società. Il servizio di	
	assistenza domiciliare è svolto a favore di tutte le	
	persone residenti nel Comune stesso, di qualsiasi	
	età, che presentino una situazione problematica,	
	anche temporanea, di natura fisica, psichica o	
	relazionale tale da impedire la gestione autonoma	
	delle fondamentali esigenze di vita; in particolare,	
-	hanno diritto di usufruire del servizio: i cittadini	
	italiani residenti in Limana, i cittadini di stati	
	appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari	
	residenti in Limana, nel rispetto degli accordi	
	internazionali, con le modalità e nei limiti	
	definiti dalle leggi statali e regionali; i	
	cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti	
-	in Italia per motivi di lavoro ed in possesso di	
	regolare permesso di soggiorno residenti in Limana;	
	gli apolidi residenti a Limana; le persone non	
	residenti e domiciliate che siano bisognose di	
	interventi non differibili, con le limitazioni	
	stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e	
	regolamentari; le persone che si trovano	
	occasionalmente nel territorio comunale per il tempo	

necessario a consentire il rientro nel Comune di	
residenza. Compete al Comune il controllo e la	
verifica della qualità dei servizi oggetto del	
presente contratto. È facoltà dell'Ente richiedere	
 per tutti i servizi nuove prestazioni e/o	
variazioni, anche in termini orari, che verranno	
liquidate in base ai corrispettivi offerti. Le	
prestazioni assistenziali da eseguire sono le	
sequenti: cura ed igiene della persona; aiuto per il	
governo dell'alloggio; lavaggio e stiratura della	
biancheria; accompagnamento in ambito comunale ed	
extracomunale; attività di segretariato sociale;	
visite periodiche di sostegno; distribuzione dei	
pasti caldi. Il servizio di assistenza domiciliare	
interessa circa n.60 utenti di prestazioni diverse	
per un totale di presunte n.2930 ore annue	
lavorative e si svolge prevalentemente a domicilio	
dell'utente. I Km annui complessivi stimati sono	
circa 26.000. L'affidatario conferma gli obblighi ad	
esso derivanti dal presente contratto e con questo	
atto formalmente si obbliga ad esequire tutte le	
prestazioni inerenti l'appalto alle condizioni tutte	
indicate, nel presente contratto. Il Servizio	
oggetto del presente contratto è da considerarsi ad	
ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non	
	Ì

può essere sospeso o	abbandonato, anche nelle	
<u>ipotesi</u> di sciopero	del proprio personale	
dipendente. In tali ipo	tesi la società si atterrà a	
quanto stabilito dalla	legge n.146/1990 e dal D.P.R.	
3 agosto 1990, n.333	B, trattandosi di attività	
_	i pubblici essenziali. Per lo	
_	io di assistenza domiciliare	
di cui al presente con	ntratto, il Comune di Limana	
concede in comodato gl	i automezzi individuati nel	
contratto di servizio	per la concessione del	
Servizio di Centro del	Servizio per gli anziani. La	
Società dovrà comunque	e, se necessario, garantire	
l'espletamento del se	ervizio con automezzi di	
proprietà. Inoltre nei o	casi di temporanea improvvisa	
indisponibilità dei mez	zzi concessi in comodato, la	
_	il servizio con automezzi di	
	nno atto che i beni predetti	
sono idonei alla propr	ria funzione. La Società si	
obbliga a conservare e o	custodire i beni predetti con	
cura e massima diligenz	a, a non destinarli ad altri	
usi che non siano que	elli sopra previsti, a non	
cederne neppure temporar	neamente l'uso a terzi se non	
su richiesta esplicita	a del Comune, né a titolo	
gratuito né a titolo	oneroso e di restituire al	
-	l contratto, i mezzi stesse	

nello stato attuale, salvo il normale deterioramento	
d'uso. Il perimento dei beni suddetti è ad esclusivo	
rischio della Società, salvo il caso fortuito e la	
forza maggiore. Parimenti, se i beni vengono	
utilizzati per un uso diverso da quello pattuito o	
non venga restituito nei termini, l'eventuale	
perimento sarà a carico della Società, anche se	
avvenuto per causa ad essa non imputabile, salvo che	
questa provi che i beni sarebbero comunque periti	
nonostante l'uso corretto e la restituzione a tempo	
debito	
Art.3 Durata	
Il presente affidamento ha durata dal 1° dicembre	
2021 fino al 30 novembre 2030. La Società assume	
l'obbligo di proseguire, su richiesta del Comune,	
nell'esecuzione del contratto anche oltre il termine	
di scadenza, alle medesime condizioni convenute,	
fintanto che non sia stato scelto un nuovo	
contraente e per un periodo massimo (da intendersi	
come obbligo) di 180 giorni	
Art.4 Obblighi	
_	
La società si impegna a gestire il servizio avuto	
riguardo in particolare a:	
1. Utilizzo di personale professionalmente	
qualificato (addetto all'assistenza) idoneo alle	

mi	igliori realizzazioni del servizio medesimo, in	
pc	ossesso dei requisiti previsti dall'attuale	
nc	ormativa regionale per tale professione e dovrà	
mi	irare ai sequenti obiettivi: tutela e promozione	
	ella migliore qualità di vita possibile delle	
pe	ersone assistite; flessibilità dell'organizzazione	
de	el lavoro in funzione dei bisogni degli anziani e	
de	ella loro mutevolezza nel tempo; miglioramento	
CC	ontinuo della qualità del servizio da misurarsi in	
râ	apporto al grado di soddisfazione percepita dai	
fr	ruitori. La società affidataria metterà a	
di	isposizione degli operatori gli automezzi per	
	aggiungere le abitazioni degli utenti e le altre	
at	ttrezzature necessarie per l'espletamento del	
S6	ervizio, inclusa l'attrezzatura per il trasporto	
de	ei pasti caldi	
2.	. Strutture, materiali e tecnologie conformi alle	
es	sigenze del servizio medesimo e ai requisiti	
ic	gienico - sanitari e di sicurezza previsti dalla	
	ormativa vigente; in particolare la società	
ai	ffidataria si impegna a fornire, a proprio carico,	
i	_guanti_ <u>necessari all'esecuzione del servizio;</u>	
3.	. Rapporti con i servizi territoriali competenti	
ir	n ordine alla redazione di programmi periodici e di	
pi	iani di lavoro individuali in relazione alle	

esigenze dell'utenza, coerenti con le finalità	
connesse all'attività stessa. Le prestazioni	
riguardano il sostegno e l'aiuto alla persona nelle	
attività di vita quotidiana, favorendone l'autonomia	
e l'autosufficienza, come di seguito indicato:	
a) cura della persona (prestazioni igienico	
sanitarie di semplice esecuzione, quando queste	
siano complementari a quelle svolte normalmente	
dagli aventi cura; vestizione; assistenza	
nell'alzata dal letto; bagno assistito; pulizia	
personale; aiuto nella deambulazione; posture	
corrette e movimento arti invalidi; aiuto nell'uso	
corretto di presidi, ausili ed attrezzature;	
frizioni antidecubito);	
b) distribuzione quotidiana dei pasti nei giorni	
feriali. Il servizio comprende il ritiro dei	
contenitori termici dalla cucina del Centro Servizi	
di Limana, la loro veicolazione, la restituzione dei	
contenitori termici alla cucina stessa;	
c) monitoraggio (compreso aiuto per la corretta	
assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto	
utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, per	
quanto previsto dalla normativa vigente in	
materia);	
d) aiuto domestico (riordino della stanza e del	

 letto, pulizia dei servizi e dei vani alloggio ad	
 uso dell'utente e dallo stesso utilizzati; cambio	
 della biancheria; servizio di lavanderia; piccole	
spese);	
e) trasporti ed accompagnamenti;	
f) collaborazione con l'ente nelle prestazioni di	
servizio sociale quali: segretariato sociale;	
 percorso di inserimento in strutture tutelari,	
 semiresidenziali, residenziali;	
 telesoccorso/telecontrollo; buoni pasto o buoni	
 spesa; interventi nell'area dell'aiuto economico e	
 materiale;	
 g) contribuire alla gestione del servizio ed alle	
 attività di programmazione e verifica dello stesso:	
 gli operatori/operatrici dovranno compilare	
 giornalmente una "scheda prestazioni" secondo il	
 modello concordato con l'Amministrazione Comunale	
 Relativamente al servizio di cui alla precedente	
 lettera b), si precisa che i pasti vengono	
 previamente confezionati da parte di ditta	
appositamente incaricata dal Comune di Limana, nel	
rispetto di quanto indicato nel presente contratto e	
nelle Linee di indirizzo regionali vigenti nel	
tempo;	
 h) garantire la riservatezza delle informazioni	
	ľ

riferite a persone che fruiscono delle prestazioni	
oggetto di convenzione	
La Società dovrà fornire agli operatori idonea	
divisa invernale ed estiva con relativo ricambio	
nonché idonea dotazione di guanti, grembiuli e copri	
scarpe monouso	
La società conferma di essere a conoscenza di tutti	
gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente	
normativa in materia di appalti pubblici di servizi.	
La Società dichiara altresì di accettare le	
condizioni contenute nel contratto e di disporre dei	
mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere	
agli impegni che ne derivano confermando di aver	
preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare	
il servizio e di essere perfettamente edotto di	
tutte le condizioni tecniche ed economiche	
necessarie per una corretta valutazione	
-	
dell'appalto. L'affidatario non potrà quindi	
eccepire durante l'esecuzione del servizio, la	
mancata conoscenza di elementi non valutati tranne	
che essi non si configurino come cause di forza	
maggiore contemplate dal Codice civile o si	
riferiscano a condizioni soggette a possibili	
modifiche espressamente previste dal contratto	
Art.5 - Corrispettivo dell'appalto - Modalità dei	
	1

	1
 pagamenti	
 Il canone mensile dovuto dal Comune alla Società per	
 il pieno e perfetto adempimento del contratto è	
 determinato, in di €.4.364,76 (diconsi euro	
quattromilatrecentosessantaquattro e settansei	
centesimi), oltre ad IVA di legge. Ai soli fini	
 fiscali le Parti dichiarano che il presente	
contratto ha un valore di euro 52.377,12 annui per	
 un totale di €.471.394,08. (diconsi euro	
 quattrocentosettantunomilatrecentonovantaquatto e	
 otto centesimi) oltre all'iva. Il soggetto	
 affidatario, con la stipula del presente contratto,	
 assume tutti gli obblighi prescritti dall'art.3	
 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in	
 materia di tracciabilità dei flussi finanziari e si	
 impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed	
 alla Prefettura ufficio territoriale del Governo	
 della provincia di Belluno della notizia	
 dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria. Non si evidenziano oneri	
per la sicurezza. Il costo del servizio resterà	
fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti	
 dalla data di effettivo inizio. A partire dal	
 tredicesimo mese i prezzi subiranno una revisione	

pari alla variazione dell'indice ISTAT disponibile.	
I prezzi dell'offerta si intendono comprensivi dei	
costi di materiali, manodopera in vigore al momento	
dell'aggiudicazione, e quant'altro, e rimarranno	
fissi ed invariabili per l'intera durata del	
contratto. Gli avvisi di emissione dei titoli di	
spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale	
della Società. I pagamenti saranno effettuati	
mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune. La	
richiesta di eventuali modalità agevolate di	
pagamento dovrà essere comunicata per iscritto	
dall'"Affidatario" al competente Ufficio di	
Ragioneria del Comune e sarà considerata valida fino	
a diversa comunicazione. La Parti concordano che il	
committente procederà ad accertare la conformità del	
Servizio alle previsioni contrattuali entro trenta	
giorni dalla chiusura di ciascun mese (art.4, comma	
2, lett. c del Dlgs. 231/2002 e s.m.i.) e che il	
pagamento dei relativi corrispettivi avverrà entro	
il termine di 30 giorni a decorrere da tale data.	
Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le	
eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le	
eventuali pene pecuniarie applicate e quant'altro	
dovuto dalla Società	
Art.6 - Cessione del contratto e subappalto	

È vietata la cessione totale o parziale	
dell'appalto, sotto pena della risoluzione del	
contratto. È parimenti vietato subappaltare, in	
tutto o in parte il servizio di cui al presente	
contratto. In caso di violazione della presente	
disposizione si provvederà alla segnalazione	
all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle	
pene previste, salva facoltà di chiedere la	
risoluzione del contratto	
Art.7- Ulteriori obblighi a carico della Società	
-Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del	
presente contratto d'appalto, la società si obbliga	
ad osservare ed applicare integralmente ai propri	
dipendenti tutte le norme contenute nel contratto	
collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli	
accordi locali integrativi dello stesso in vigore al	
tempo e nelle località in cui si svolge il servizio	
ed anche dopo la loro scadenza fino al rinnovo degli	
stessi, anche se l'impresa non sia aderente alle	
<u>associazioni stipulanti o receda da esse e</u>	
<u>indipendentemente</u> dalla natura industriale o	
 artigianale, dalla struttura e dimensioni	
 dell'impresa e di ogni altra qualificazione	
giuridica, economica e sindacale	
Art.8 - Sicurezza e Responsabilità	

La Società ha l'obbligo di dare completa attuazione	
alle indicazioni contenute nel contratto, nei	
documenti ad esso allegati o dallo stesso richiamati	
ed a tutte le richieste dell'Amministrazione,	
inoltre dovrà ottemperare a tutte le norme	
legislative e tecniche nazionali e comunitarie in	
tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro,	
così come previste dal vigente D.Lgs. 81/2008 e in	
particolare, coopererà all'attuazione delle misure	
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro	
incidenti sull'attività lavorativa oggetto della	
convenzione. Altresì deve provvedere ad applicare	
-	
tutti i provvedimenti così come previsti negli	
artt.43, 44, 45 e 46 del D. Lgs.81/2008 in merito	
alla Gestione delle possibili emergenze: nomine	
degli addetti, formazione specifica degli stessi,	
ecc. La ditta é responsabile per qualsiasi danno	
arrecato a persone e/o cose per fatto proprio o dei	
propri dipendenti o di persone da essa chiamate in	
luogo per qualsiasi motivo. E', pertanto, a suo	
esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da	
chiunque, senza che la società abbia diritto alcuno	
di rivalsa o di compenso da parte del Comune, il	
quale è comunque sollevato da ogni effetto. La	
società viene esonerata dal prestare la cauzione a	

	garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi	
	contrattuali. Essa dovrà stipulare polizza	
	assicurativa di responsabilità civile verso terzi	
	della medesima durata del contratto e con massimale	
	unico di €4.000.000,00. Saranno inoltre a carico	
	della Società i costi assicurativi relativi ai beni	
	mobili concessi in uso	
	Art.9 - Adempimenti contrattuali - Eventuali danni a	
	-	
	persone, cose e di forza maggiore	
	La società è responsabile, a tutti gli effetti,	
	dell'esatto adempimento delle condizioni di	
	contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del	
	servizio affidatogli. La presenza in luogo del	
	personale di direzione e sorveglianza non limitano o	
	riducono tale piena incondizionata responsabilità	
	La società sarà in ogni caso tenuta a rifondere i	
	danni risentiti dal Comune, o da terzi, in	
	dipendenza dell'esecuzione del servizio ed a	
	sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il	
	Comune che le persone che lo rappresentano. La	
	termini suaccennati, dell'opera e del comportamento	
	di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito	
-		
	che il Comune non assume alcuna responsabilità per	
	danni, infortuni ed altro che dovessero derivare	1
		f.

all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione	
delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per	
qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo	
qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo	
contrattuale. La società assume ogni responsabilità	
per danni (alle persone od alle cose) che potessero	
derivare al personale del Comune o a terzi per fatto	
dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento	
delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo	
perciò sollevato ed indenne il Comune per qualsiasi	
pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.	
Nel caso di danni la società è tenuta durante e dopo	
la cessazione del presente contratto, alla	
riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza	
nell'espletamento del servizio, salvo quanto	
necessario per l'espletamento dello stesso. A tal	
fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia,	
informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la	
divulgazione non sia espressamente autorizzata in	
forma scritta dall'Amministrazione	
Art.10 - Controversie	
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere	
tra le parti e che non possa essere ricomposta in	
via bonaria, sarà rimessa alla giurisdizione del	
giudice competente. Foro competente è il Tribunale	

	di Belluno	
	Art.11 - Disposizioni finali	
	-	
	Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo ai	
	sensi dell'art.27 bis, dell'allegato "B" al D.P.R.	
	642/72. Per quanto non previsto nel presente	
	contratto e negli atti richiamati, le parti, di	
	comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle	
-	norme del Codice Civile e alla normativa sulla	
	Contabilità Generale dello Stato. I termini e le	
	comminatorie contenuti nel presente contratto	
	operano di pieno diritto, senza obbligo per il	
	Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.	
	I comparenti dichiarano di aver ricevuto, ai sensi	
	dell'articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679	
	(GDPR), informazione che il trattamento dei dati	
	personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato	
	alla redazione del presente Atto ed alla sua	
_	registrazione in base alle vigenti norme in materia,	
	ed avverrà presso il Comune di Limana e l'Agenzia	
	delle Entrate competente con l'utilizzo di procedure	
	anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari	
	per perseguire le predette finalità, anche in caso	
	di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento	
	dei dati è obbligatorio e saranno diffusi	
	esclusivamente agli Uffici dianzi indicati. La	
	Cocract vamence agri office aranzi inarcaci. Da	

mancata diffusione dei dati comporta la non	
registrazione dell'atto. Altri dati potranno essere	
trattati per attività di gestione degli obblighi	
previsti dalla Legge 190/12 (norme in materia di	
anticorruzione), gestione istanze di accesso,	
accesso civico, accesso generalizzato agli atti.	
Tali attività avvengono ai sensi dell'art.6 comma 1	
lett.E GDPR e art.9 (esercizio di pubblici poteri),	
dell'art.6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un	
contratto) e Art.6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento	
necessario per adempiere un obbligo legale al quale	
è soggetto il titolare del trattamento). La durata	
dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a	
dare esecuzione al contratto, salvo quanto	
necessario per precostituire prova dell'esatto	
adempimento (fino allo spirare dei termini di	
prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle	
prestazioni oggetto del contratto) e per norma di	
legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli	
art.15 e seguenti del GDPR. Ciascuna Parte si	
obbliga ad adottare misure di protezione dei dati	
_	
personali conformi ai principi di cui al GDPR. Agli	
interessati sono riconosciuti i diritti di cui	
all'art.15 del suddetto Regolamento 2016/679 (GDPR).	
Il titolare del trattamento è il Comune di Limana.	
The state of the s	

	Il Responsabile del Comune designato cui le Parti	
	possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti	
	è il Responsabile del Servizio Amministrativo. I	
	dati di contatto del Responsabile della protezione	
	dei dati (DPO) sono i seguenti: Maddalozzo Bruno	
4	PEC: bmaddalozzo@pec	
	In presenza delle parti io Segretario Comunale	
	Ufficiale Rogante firmo il presente documento	
	informatico con firma digitale ai sensi dell'art.	
	25, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice	
<u> </u>	dell'Amministrazione Digitale (CAD)	
	Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti	
	depositati e richiamati di cui mi dichiarano avere	
	esatta conoscenza del contenuto	
	Questo atto occupa diciannove facciate intere e	
	parte della ventesima scritte con sistema	
-	elettronico da persona di mia fiducia	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	COMUNE DI LIMANA -Venzo Tiziana	
	SOCIETA' LIMANA SERVIZI S.r.L Piccin Claudio	
	IL SEGRETARIO COMUNALE - Dr.Floridia Fabrizio	